

Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 19 del 30-04-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA

di 1[^] CONVOCAZIONE

seduta

Pubblica

OGGETTO:

Presa d'atto del piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi del comma 612, art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 90 (Legge di stabilità 2015).

L'anno **Duemilaquindici**, addì **Trenta**, del mese di **Aprile**, alle ore **19:00**, nella Sala delle adunanze consigliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dal regolamento comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
BOCCHIO MARIO LEONARDI VALENTINO PRANDINI ETTORE ZILIOLI MONICA BIANCHI NICOLA PAPA OSCAR SIMONETTI CHRISTIAN TARDANI ROBERTO SILVESTRI VALERIO FERRARINI NICOLA MAGAGNOTTI MICHELA CARASSAI DANIELA CONTIERO GIOVANNI ROSCIOLI ANTONIO	VITELLO MICHELE MARAI FULVIO VANARIA CAMILLA PIROLA STEFANO PERINI PAOLA ORIOLI DAVIDE CHESINI LUCA
Presenti: 14	Assenti 7

Assiste all'adunanza il Segretario Generale BOTTURI FABRIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BOCCHIO MARIO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 30-04-2015

OGGETTO: Presa d'atto del piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi del comma 612, art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 90 (Legge di stabilità 2015).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che il comma 611 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) dispone che, "allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato" gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

che lo stesso comma indica i seguenti criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione:

- 1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni
- 2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un mumero di amministratori superiori a quello dei dipendenti
- 3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni
- 4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica
- 5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione egli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni

PRESO ATTO inoltre che il piano operativo di razionalizzazione è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco, ed è stato elaborato dal dirigente dell'area economico-finanziaria senza supporto di consulenti e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione:

ESAMINATO l'allegato schema di "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", del comune di Lonato del Garda, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi, dal dirigente dell'area economico-finanziaria e patrimoniale, dott. Davide Boglioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, nonché dal segretario Generale, dott. Fabrizio Botturi, in relazione alla conformità della proposta medesima alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi gli articoli 50 e 52 dello Statuto comunale;

dopo ampia ed esauriente discussione, con gli interventi di numerosi consiglieri di cui all'allegato depositato agli atti;

astenutosi dal voto **n. 1** consigliere comunale **(ROSCIOLI)**, con voti favorevoli **n. 13**, espressi, mediante un sistema di votazione elettronico, da n. 14 membri presenti ed aventi diritto al voto;

DELIBERA

- 1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, del "Piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014" allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, modificata dalla L. 15/2005, sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e reputi di esserne direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale, presentando i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio comunale.

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in

mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II - Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Lonato del Garda partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1. GARDA UNO SPA con una quota dal 10,83%;
- 2. Società LONATO SERVIZI Srl con una quota del 100%;
- 3. Società FARMACIA DI LONATO Srl con una quota de 100%;
- 4. Società IDROELETTRICA MEDIO CHIESE Scrl con una quota del 6%;

Tutte le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente piano, non essendo presenti società quotate in mercati regolamentati che ne sarebbero escluse.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Non sono oggetto del presente piano la partecipazione a Consorzi e ad altre forme associative, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL).

III - Il Piano operativo di razionalizzazione

1. GARDA UNO SPA

La Società Garda Uno spa partecipata dal Comune nella misura del 10,83%.

La Società si occupa prevalentemente della gestione di servizi pubblici di interesse generale (ciclo idrico integrato, ciclo dei rifiuti) a favore di comuni, ed è interamente partecipata da questi.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione in Garda Uno spa (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

Essendo la quota di partecipazione societari significativa, in quanto superiore al 10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

	2011	2012	2013
Capitale sociale	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Quota di partecipazione	10,83%	10,83%	10,83%
Risultato economico	279.070	604.567	285.810
patrimonio al 31/12	12.164.909	12.769.476	13.055.286

2. Società LONATO SERVIZI Srl

La società Società Lonato Servizi Srl è di proprietà del comune di Lonato del Garda al 100%.

L'oggetto della Società è la "gestione della di servizi pubblici di livello comunale: manutenzioni immobiliari, verde pubblico, viabilità e strade, servizi ecologici".

La gestione è stata affidata per 10 anni.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

	2011	2012	2013
Capitale sociale	50000	50000	50000
Quota di partecipazione	100%	100%	100%
Risultato economico	1.521	2.376	13.740
patrimonio al 31/12	365.982	368357	373097

3. Società FARMACIA DI LONATO Srl

La Società FARMACIA DI LONATO SRL è di proprietà del comune per il 100,00%.

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale "alla salute", è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR). Ma non può dirsi certo che sia un servizio "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali" di un comune.

A norma dell'art. 117 comma 3 della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), la "tutela della salute" è materia di legislazione concorrente. Quindi è oggetto di competenza regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Ne consegue che il servizio pubblico di farmacia, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, non può certo dirsi che sia necessario per realizzare le finalità istituzionali dei comuni che lo svolgono.

	2011	2012	2013
Capitale sociale	50,000	50.000	50.000
Quota di partecipazione	100%	100%	100%
Risultato economico	25.344	33.086	38.078
patrimonio al 31/12	104.681	137.767	175.845

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

4. Società Idroelettrica MCL S.c.r.l.

La Società Solidale consortile a responsabilità limitata è di proprietà del comune per il 0,59%.

- Attività svolta: Produzione di energia idroelettrica

	2011	2012	2013	
Capitale sociale	88400	88400	88400	
Quota di partecipazione	0,59%	0,59%	0,59%	
Risultato economico	34.861	34.125	291.092	
patrimonio al 31/12	507.161	541.284	832.077	

La partecipazione nella società NON è da riterersi strategica, pertanto si propone la cessione della quota societaria.



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Presa d'atto del piano di razionaliszzazione delle società partecipate ai OGGETTO: sensi sensi del comma 612, art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 90 (òegge di stabilità 2015) II Sindaco Si chiede l'immediata esequibilità: CCHIO MARIO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto Comunale vigente. Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria **BOGLION! DAVIDE** PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA DELLA SPESA ☐ PARERE **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta. Ai sensi dell'art. 54, comma 7, dello Statuto, si attesta la sufficiente copertura finanziaria per l'assunzione di del bilancio corrente non si rende necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile, dal momento che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente (art. 3 D.L. 174/2012). Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria BOGLION! DAVIDE PARERE DI CONFORMITA' A LEGGE STATUTO E REGOLAMENTI PARERE FAVOREVOLE in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 50 della Statuto comunale. Il Segretario Generale BOTTURI FABRIZIO DELIBERAZIONE APPROVATA NON APPROVATA RINVIATA IMMED. ESEG. Il Segretario Generale

CHIO MARIO

C:\Programmi\Deltadator\CIVILIA_OPEN\temp\LONATO_01_05240415.doc

BOTTURI FABRIZIO

Lonato del Garda, lì



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE 300CHIO MARIO)



IL SEGRETARIO GENERALE (BOTTURI FABRIZIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e la	L. 6 novembre 2012, n.	190, dichiara di aver provveduto
a far pubblicare sul sito internet del com	une di Lonato del Garda	nella ^l sezione "Amministrazione
trasparente" i dati contenuti nella presente	e deliberazione, sotto le	seguenti voci:

☐ "Bandi di gara e c	ontratti" ai sens	si dell'ar	t. 1, comma 32	della L. 19	0/2012.		
☐ "Consulenti e colla	□ "Consulenti e collaboratori" ai sensi dell'art. 15, commi, 1 e 2 del D.lgs. 33/2013.						
Sovvenzioni, coi 33/2013.	ntributi, sussidi	, vanta	ggi economici"	' ai sensi d	egli artt. 2	6 e 27	del D.lgs.
in una delle altre sezione "Amminist	voci previste r razione traspai	nelle so rente"	ttosezioni prim	o e second	o livello de	ella str	uttura della
☐ che la presente normativa.			assoggettata	agli obblig	hi previsti	dalla	richiamata
Lonato del Garda, lì _	2 1 MAG.	20 15	_				
		William.			M		

Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria

BOGLIONI DAVIDE

Su attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna esclusivamente all'albo pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267/00. (N.R.P.

Lonato del Garda, lì

2 1 MAG. 2015.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (Michele Spazzini)

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I - Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in

mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II - Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Lonato del Garda partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1. GARDA UNO SPA con una quota dal 10,83%;
- 2. Società LONATO SERVIZI Srl con una quota del 100%;
- 3. Società FARMACIA DI LONATO Srl con una quota de 100%;
- 4. Società IDROELETTRICA MEDIO CHIESE Scrl con una quota del 6%;

Tutte le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente piano, non essendo presenti società quotate in mercati regolamentati che ne sarebbero escluse.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Non sono oggetto del presente piano la partecipazione a Consorzi e ad altre forme associative, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL).

III - Il Piano operativo di razionalizzazione

1. GARDA UNO SPA

La Società Garda Uno spa partecipata dal Comune nella misura del 10,83%.

La Società si occupa prevalentemente della gestione di servizi pubblici di interesse generale (ciclo idrico integrato, ciclo dei rifiuti) a favore di comuni, ed è interamente partecipata da questi.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione in Garda Uno spa (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

Essendo la quota di partecipazione societari significativa, in quanto superiore al 10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

	2011	2012	2013
Capitale sociale	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Quota di partecipazione	10,83%	10,83%	10,83%
Risultato economico	279.070	604.567	285.810
patrimonio al 31/12	12.164.909	12.769.476	13.055.286

2. Società LONATO SERVIZI Srl

La società Società Lonato Servizi Srl è di proprietà del comune di Lonato del Garda al 100%.

L'oggetto della Società è la "gestione della di servizi pubblici di livello comunale: manutenzioni immobiliari, verde pubblico, viabilità e strade, servizi ecologici".

La gestione è stata affidata per 10 anni.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

	2011	2012	2013
Capitale sociale	50000	50000	50000
Quota di partecipazione	100%	100%	100%
Risultato economico	1.521	2.376	13.740
patrimonio al 31/12	365.982	368357	373097

3. Società FARMACIA DI LONATO Srl

La Società FARMACIA DI LONATO SRL è di proprietà del comune per il 100,00%.

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale "alla salute", è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR). Ma non può dirsi certo che sia un servizio "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali" di un comune.

A norma dell'art. 117 comma 3 della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), la "tutela della salute" è materia di legislazione concorrente. Quindi è oggetto di competenza regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Ne consegue che il servizio pubblico di farmacia, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, non può certo dirsi che sia necessario per realizzare le finalità istituzionali dei comuni che lo svolgono.

	2011	2012	2013
Capitale sociale	50.000	50.000	50.000
Quota di partecipazione	100%	100%	100%
Risultato economico	25.344	33.086	38.078
patrimonio al 31/12	104.681	137.767	175.845

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

4. Società Idroelettrica MCL S.c.r.l.

La Società Solidale consortile a responsabilità limitata è di proprietà del comune per il 0,59%.

- Attività svolta: Produzione di energia idroelettrica

	2011	2012	2013
Capitale sociale	88400	88400	88400
Quota di partecipazione	0,59%	0,59%	0,59%
Risultato economico	34.861	34.125	291.092
patrimonio al 31/12	507.161	541.284	832.077

La partecipazione nella società NON è da riterersi strategica, pertanto si propone la cessione della quota societaria.